

COMM. TRIB. PROVINCIALE SONDRIO - 67/02/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 22.07 2010, la soc. contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. Omissis notificato il 27.05.2010 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Sondrio e relativo a imposta IVA e relative sanzioni per l'anno 2005.

Esponeva che l'atto impugnato era nullo per difetto di notifica, per il mancato rispetto del termine per le verifiche fiscali, per carenza di motivazione ed in via subordinata la non applicabilità delle sanzioni ex art. 8 Dlgs n. 546/92.

L'Ufficio si costituiva con proprie memorie illustrando ulteriormente quanto in avviso di accertamento ribadendo l'indebita detrazione del credito Iva di € 7.500.000,00 in quanto già chiesto a rimborso e ceduto a terzi, non versando perciò la corrispondente imposta. Successivamente con memorie sia il ricorrente che l'Ufficio ribadivano quanto già espresso nei propri atti.

All'udienza pubblica del 11.03 2011 il rappresentante del ricorrente illustra ulteriormente il ricorso e insiste per l'accoglimento il rappresentante dell'Agenzia propone un tentativo di conciliazione che viene però respinto e quindi insiste come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riguardo all'eccezione preliminare la commissione ritiene che non debba essere accolta sulla base del fatto che la notifica alla società contribuente è risultata idonea ad espletare la sua funzione in modo tale da non ledere la possibilità di ricorrere al contribuente stesso.

Per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini legali di verifica ritiene la Commissione che la Guardia di Finanza non si è trattenuta oltre i termini stessi nei locali della soc. contribuente, ma ha notificato il verbale dopo l'istruttoria durata circa un anno dall'accesso. La Commissione nel merito ritiene che la soc. contribuente che ha dapprima chiesto il rimborso del credito IVA presentando altresì il modello VR/2005 al fine di procedere alla riscossione del credito, il quale nelle more veniva ceduto in data 11.10.2005 a società di Factoring ottenendo un'anticipazione dell'80 % dell'importo. non avesse più al tempo della richiesta di annullamento dell'istanza di rimborso la disponibilità del credito stesso, in quanto ceduto a terzi e quindi l'istanza deve intendersi nulla e priva di efficacia.

Da qui l'impossibilità per la soc. contribuente di utilizzare l'importo a credito deducendolo dall'Iva a debito per il periodo d'imposta in esame, stante l'irrevocabilità della scelta effettuata. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge il ricorso condannando il ricorrente soccombente alle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 6.500,00 oltre accessori di legge.